



Delibera della Giunta Regionale n. 162 del 27/03/2025

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 11 – DG PER L’ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL
LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

Oggetto dell’Atto:

DGR 540/2023 - DETERMINAZIONI

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che

- a) ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 276/2003 le Regioni istituiscono appositi elenchi per l'accreditamento dei soggetti che operano nel proprio territorio;
- b) in ambito regionale, la materia è disciplinata dall'art. 18 della Legge Regionale 18 novembre 2009, n. 14 recante "Testo unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale per la promozione della qualità del lavoro", cui si è dato attuazione con il Regolamento regionale n. 9 del 2010, modificato con Regolamento n. 7 del 2018, il cui Capo V (artt. da 16 a 21) riguarda la "disciplina delle procedure di accreditamento, di monitoraggio e verifica degli organismi che erogano formazione e servizi di orientamento";
- c) con deliberazione di Giunta Regionale n. 242 del 22 luglio 2013 è stato approvato il modello operativo di accreditamento degli operatori pubblici e privati;
- d) l'art. 12 del d.lgs. n. 150/2015 prevede che le Regioni definiscono i propri regimi di accreditamento, ai sensi dell'articolo 7 del d.lgs. n. 276/2003, secondo criteri definiti con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, sulla base dei principi ivi richiamati;
- e) con decreto dell'11 gennaio 2018 il Ministero del lavoro, previa intesa in Conferenza Stato-Regioni, ha emanato i provvedimenti per la definizione dei criteri secondo i quali le Regioni stabiliscono i propri regimi di accreditamento dei servizi per il lavoro;
- f) con deliberazione di Giunta Regionale n. 540 del 22 settembre 2023 sono state approvate, ad aggiornamento e sostituzione delle disposizioni di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 242 del 22 luglio 2013, le "Linee guida per l'accreditamento dei servizi per il lavoro";
- g) con delibera di Giunta Regionale n. 725 del 12/12/2024 è stato di prorogato il termine fissato, in via transitoria, dall'articolo 17 delle Linee guida per l'accreditamento dei servizi per il lavoro, disponendo che i soggetti regolarmente accreditati in base alla previgente disciplina regionale restino accreditati sino al 31 marzo 2025;

PRESO ATTO dall'istruttoria dei competenti Uffici regionali che

- a) con DGR n. 725 del 12.12.2024 si è rilevato che sono pervenute all'Amministrazione regionale numerose sollecitazioni di operatori già accreditati in base al previgente sistema di accreditamento, i quali hanno manifestato significative difficoltà ad adeguarsi ai requisiti previsti dal nuovo regime, chiedendo una proroga del termine ultimo indicato dal citato articolo 17 delle Linee guida per l'adeguamento al nuovo regime o, in alcuni casi, di approvare modifiche alle Linee guida stesse;
- b) con la citata DGR n. 725 del 12.12.2024 si è altresì demandato "alla Direzione Generale per l'istruzione, la formazione, il lavoro e le politiche giovanili la competente istruttoria finalizzata a valutare la necessità o l'opportunità di una modifica all'attuale regime di accreditamento regionale per i servizi per il lavoro e, in caso di esito positivo, la predisposizione e/o adozione dei conseguenziali atti, anche con l'eventuale individuazione di un nuovo termine per l'adeguamento degli operatori già accreditati";
- c) i competenti uffici regionali, all'esito dell'istruttoria di competenza demandata con la menzionata DGR n. 725/2024, propongono di integrare la citata Delibera di Giunta n. 540/2023 e, a tal fine, hanno predisposto l'Allegato A bis, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, applicabile alla Fondazione Consulenti per il Lavoro;
- d) nelle more, sono pervenute all'Amministrazione regionale numerose segnalazioni da parte di tutti gli operatori già accreditati in base al previgente sistema di accreditamento, che hanno evidenziato significative difficoltà ad adeguarsi, entro il termine del 31 marzo 2025 così come prorogato con DGR n. 725 del 12/12/2024, a causa del malfunzionamento del sistema informatico, e, pertanto, gli uffici propongono di prorogare il citato termine al 30 aprile 2025;

RITENUTO

- a) di dover approvare, ad aggiornamento ed integrazione delle disposizioni di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 540/2023, l'Allegato A bis, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, applicabile alla Fondazione Consulenti per il Lavoro;
- b) di dover precisare che, fatto salvo quanto disposto dalla presente deliberazione, alla Fondazione Consulenti per il Lavoro, sono applicabili le Linee Guida approvate con la DGR n. 540/2023;
- c) di dover stabilire che Fondazione Consulenti per il Lavoro dovrà vigilare e controllare le attività realizzate dai Consulenti delegati presso le sedi accreditate, delle quali risponderà, nei confronti della Regione, in solido con i singoli Consulenti;
- d) di dover demandare alla Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili l'adozione dei necessari atti e provvedimenti attuativi;
- e) di dover prorogare il termine del 31.03.2025 stabilito con Delibera della Giunta Regionale n. 725 del 12/12/2024, disponendo che i soggetti regolarmente accreditati in base alla previgente disciplina regionale restino accreditati sino al 30 aprile 2025;

PROPONGONO e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati

- 1. di approvare, ad aggiornamento ed integrazione delle disposizioni di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 540/2023, l'Allegato A bis, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, applicabile alla Fondazione Consulenti per il Lavoro;
- 2. di precisare che, fatto salvo quanto disposto dalla presente deliberazione, alla Fondazione Consulenti per il Lavoro, sono applicabili le Linee Guida approvate con la DGR n. 540/2023;
- 3. di stabilire che Fondazione Consulenti per il Lavoro dovrà vigilare e controllare le attività realizzate dai Consulenti delegati presso le sedi accreditate, delle quali risponderà, nei confronti della Regione, in solido con i singoli Consulenti;
- 4. di demandare alla Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili l'adozione dei necessari atti e provvedimenti attuativi;
- 5. di prorogare il termine del 31.03.2025 stabilito con Delibera della Giunta Regionale n. 725 del 12/12/2024, disponendo che i soggetti regolarmente accreditati in base alla previgente disciplina regionale restino accreditati sino al 30 aprile 2025;
- 6. di trasmettere il presente provvedimento all'Assessore al Lavoro, alla Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili, ed al BURC per la pubblicazione.

AMBITO	CODICE	REQUISITO	DESCRIZIONE DEL REQUISITO
A - Risorse infrastrutturali e logistiche	A1	<i>Disponibilità sede/i</i>	La Fondazione Consulenti per il Lavoro, attraverso i suoi Delegati, deve dotarsi di almeno tre sedi per ogni provincia, di cui almeno 2 situate fuori dalla città capoluogo di provincia; e comunque per un numero non superiore a 10 sedi operative sul territorio regionale. Ogni sede operativa deve avere la disponibilità dei locali destinati all'erogazione del servizio, compreso i servizi igienici ed il WCH, in modo unitario ed esclusivo, per i quali è tassativamente vietata la sublocazione/ comodato a soggetti terzi. I locali devono essere attrezzati con adeguati arredi per l'attesa dell'utenza e atti a garantire la riservatezza durante i colloqui individuali.
A - Risorse infrastrutturali e logistiche	A2	<i>Agibilità e accessibilità unità ambientali sede/i</i>	Le unità ambientali della/e sede/i oggetto di accreditamento devono essere pienamente agibili per l'uso e accessibili ai soggetti con disabilità. Per ciascuna sede l'Operatore Delegato dalla Fondazione deve possedere il Certificato di agibilità, o averne già fatto richiesta al Comune territorialmente competente, nonché di relazione asseverata rilasciata da tecnico abilitato che attesti a) l'idoneità statica dei locali con l'indicazione dei criteri e delle modalità seguite, b) che i locali, nel loro complesso e nella specifica destinazione di ciascun ambiente, sono utilizzabili per l'attività dei servizi per il lavoro, c) la piena accessibilità della sede e di tutte le unità ambientali con indicazione delle soluzioni utilizzate per il superamento di eventuali barriere, d) il rispetto delle norme inerenti la prevenzione incendi ed il relativo assoggettamento, o meno, al preventivo rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi, e) la conformità degli impianti, compreso l'impianto di terra, f) le valutazioni circa i rischi da scariche atmosferiche e la conformità dell'eventuale impianto di protezione, g) l'eventuale conformità degli impianti ascensore, se presenti, con indicazione delle modalità di verifica periodica, h) la conformità alla disciplina urbanistica-edilizia. La relazione asseverata deve riportare in allegato la planimetria in scala dei locali con indicazione delle destinazioni d'uso delle singole unità ambientali, delle misure lineari e di superficie degli ambienti, degli arredi e attrezzature stabili. La planimetria identifica ciascun ambiente con un numero progressivo (es. ambiente1, ambiente2, ecc.). Per i servizi igienici destinati alle persone con disabilità, la relazione asseverata riporta in allegato una specifica planimetria in scala non superiore ad 1:50, che rappresenti anche la disposizione dei pezzi e degli arredi. Qualora la relazione asseverata dovesse riferirsi ad attestazioni rilasciate da soggetti terzi, queste vanno allegate a costituirne parte integrante e sostanziale.
A - Risorse infrastrutturali e logistiche	A3	<i>Idoneità igienico-sanitaria delle unità ambientali</i>	Le unità ambientali della/e sede/i oggetto di accreditamento devono essere idonee dal punto di vista igienico-sanitario. Per ciascuna sede l'Operatore Delegato della Fondazione deve possedere la Certificazione di idoneità igienico-sanitaria rilasciata dalla ASL territorialmente competente secondo quanto stabilito dalle Linee Guida per l'accreditamento. La Certificazione deve riportare in allegato la planimetria in scala dei locali con indicazione delle destinazioni d'uso delle singole unità ambientali, delle misure lineari e di superficie degli ambienti, degli arredi e attrezzature stabili. La planimetria identifica ciascun ambiente con un numero progressivo (es. ambiente1, ambiente2, etc.)

A - Risorse infrastrutturali e logistiche	A4	<i>Requisiti strutturali minimi</i>	Le sedi oggetto di accreditamento devono rispettare i seguenti requisiti minimi: a) almeno uno spazio destinato alle funzioni di governo (direzione, amministrazione, coordinamento e accoglienza), b) almeno un ambiente destinato alle attività di orientamento/colloquio individuale e/o di gruppo, c) almeno un bagno per disabili, d) almeno uno spazio adibito a sala d'attesa dove sarà visibile l'indicazione delle seguenti informazioni: provvedimento d'iscrizione all'albo; servizi offerti; organigramma.
A - Risorse infrastrutturali e logistiche	A5	<i>Requisiti funzionali minimi generali</i>	Ciascuna sede oggetto di accreditamento deve essere dotata delle seguenti attrezzature minime: a) spazi dotati di postazioni informatiche collegate alla rete internet per la consultazione delle banche dati tramite le quali l'utente possa cercare le offerte di lavoro, b) linea telefonica di rete fissa, c) rete di connettività in ogni ambiente destinato alle attività di orientamento/colloquio.
B - Affidabilità economico-finanziaria	B1	<i>Natura giuridica dell'operatore</i>	La Fondazione deve essere autorizzato ai sensi degli artt. 4, 5 o 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
B - Affidabilità economico-finanziaria	B2	<i>Finalità statutarie dell'operatore</i>	L'oggetto sociale deve espressamente prevedere lo svolgimento di attività/servizi per il lavoro per i quali si richiede l'accREDITAMENTO.
B - Affidabilità economico-finanziaria	B3	<i>Assenza difficoltà di adempiere</i>	La Fondazione non deve trovarsi in nessuna delle seguenti fattispecie: a) stato di fallimento, b) liquidazione coatta, c) concordato preventivo, d) procedimenti per la dichiarazione di una delle situazioni sopra elencate (ad esclusione degli enti pubblici).
B - Affidabilità economico-finanziaria	B4	<i>Rispetto adempimenti inerenti le assunzioni obbligatorie</i>	La Fondazione deve essere in regola con gli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (ad esclusione degli enti pubblici).
B - Affidabilità economico-finanziaria	B5	<i>Assenza incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione</i>	Il rappresentante legale, i soci, le altre cariche sociali e le funzioni chiave del MOG non devono trovarsi in alcuna delle fattispecie di condanna penale, anche non definitiva, ivi comprese quanto previsto dall'art 5 c.1 lettera e) del decreto ministeriale 11 gennaio 2018
B - Affidabilità economico-finanziaria	B6	<i>Assenza cause di interdizione antimafia</i>	Insussistenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto previste dalla normativa antimafia (ad esclusione degli enti pubblici).
B - Affidabilità economico-finanziaria	B7	<i>Contabilità separata</i>	L'operatore adotta un sistema di contabilità separata, tanto relativamente ai servizi per il lavoro finanziati con fondi pubblici, quanto a quelli finanziati con fondi privati (ad esclusione degli enti pubblici).
B - Affidabilità economico-finanziaria	B8	<i>Solidità economico-patrimoniale</i>	Avere un capitale sociale minimo versato non inferiore a quello previsto dalle disposizioni vigenti per le società di capitali. Per i soggetti diversi dalle società di capitali, dalle società cooperative e dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, avere una dichiarazione da parte di un istituto di credito che attesti la solidità economica.

B - Affidabilità economico-finanziaria	B9	<i>Copertura assicurativa e regolarità previdenziale e fiscale</i>	L'Operatore delegato dalla Fondazione deve disporre di a) copertura INAIL per il personale/destinatari, b) di polizza assicurativa per responsabilità civile del personale e degli utenti durante lo svolgimento delle attività legate ai servizi erogati, nonché c) essere in regola con gli adempimenti previdenziali e fiscali.
B - Affidabilità economico-finanziaria	B10	<i>Interconnessione alla borsa continua nazionale del lavoro</i>	L'Operatore si obbliga alla interconnessione alla borsa continua nazionale del lavoro per il tramite del portale clic lavoro, nonché al rilascio alle regioni e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di ogni informazione utile relativa al monitoraggio dei fabbisogni professionali e al buon funzionamento del mercato del lavoro.
C - Capacità gestionali e risorse professionali	C1	<i>Modello di organizzazione e gestione</i>	L'operatore deve aver approvato un modello di organizzazione e gestione (MOG) che descriva ruoli, mansioni e responsabilità.
C - Capacità gestionali e risorse professionali	C2	<i>Responsabile del processo di direzione (funzione chiave)</i>	La funzione di Responsabile del processo di direzione è svolta dal Presidente in carica della Fondazione.
C - Capacità gestionali e risorse professionali	C3	<i>Responsabile del processo economico-amministrativo (funzione chiave)</i>	Il Responsabile del processo economico-amministrativo deve svolgere la funzione in maniera continuata, è legato all'Operatore delegato dalla Fondazione del lavoro, responsabile della sede da accreditare, da rapporto di lavoro di collaborazione professionale/dipendente che copra un arco temporale continuativo di almeno trentasei (36) mesi salvo che non sia svolto dal delegato della Fondazione o dal rappresentante legale della Fondazione. Non sono prevedibili contratti di prestazione occasionale o contratti di lavoro accessorio, lettere di incarico a soggetti non titolari di partita Iva, prestazioni a titolo gratuito, contratti di lavoro a chiamata, contratti di somministrazione e contratti di lavoro ripartito. Deve possedere i seguenti requisiti professionali: a) diploma di laurea e almeno 2 anni di esperienza lavorativa nella gestione amministrativa di risorse finanziarie, oppure, b) diploma di scuola secondaria di secondo grado e almeno 3 anni di esperienza lavorativa nella gestione amministrativa di risorse finanziarie. In alternativa la funzione può essere svolta dal Consulente Delegato della Fondazione, responsabile della sede da accreditare, iscritto all'Albo dei Consulenti per il Lavoro in possesso dei requisiti professionali su indicati.

C - Capacità gestionali e risorse professionali	C4	<i>Responsabile del processo di erogazione dei servizi per il lavoro (funzione chiave)</i>	Per ciascuna sede accreditata deve essere indicato il Responsabile del processo di erogazione dei servizi per il lavoro. La funzione deve essere svolta dal Consulente in possesso di delega da parte della Fondazione per una sola sede, iscritto all'Albo dei Consulenti per il Lavoro da almeno due anni.
C - Capacità gestionali e risorse professionali	C5	<i>Personale qualificato per l'erogazione dei servizi per il lavoro (funzione chiave)</i>	Il personale qualificato per l'erogazione dei servizi per il lavoro (almeno una unità per ciascuna sede) deve svolgere la funzione in maniera continuata ed esclusiva per una sola sede, è legato al Consulente delegato, responsabile della sede da accreditare, da rapporto di lavoro di collaborazione professionale che copra un arco temporale continuativo di almeno trentasei (36) mesi. Non sono prevedibili contratti di somministrazione e contratti di lavoro ripartito. Deve possedere i seguenti requisiti professionali: a) esperienza professionale di durata non inferiore a due anni acquisita in qualità di dirigente, quadro, funzionario o professionista, nel campo della gestione o della ricerca e selezione del personale, della somministrazione di lavoro, della ricollocazione professionale, dei servizi per l'impiego, della formazione professionale, dell'orientamento, della mediazione tra domanda e offerta di lavoro o nel campo delle relazioni industriali, oppure, b) iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro o dei dottori commercialisti da almeno due anni.
C - Capacità gestionali e risorse professionali	C6	<i>Qualità</i>	La Fondazione Consulenti per il Lavoro deve essere dotata di un Sistema di Gestione della Qualità Certificato in ambito servizi per il lavoro
C - Capacità gestionali e risorse professionali	C7	<i>Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro</i>	La Fondazione Consulenti per il Lavoro deve essere dotato di un Sistema di Gestione Salute e Sicurezza Certificato
C - Capacità gestionali e risorse professionali	C8	<i>Trattamento dei dati personali</i>	La Fondazione Consulenti per il Lavoro deve essere dotato di un Sistema di Protezione dei Dati Personali Certificato
C - Capacità gestionali e risorse professionali	C9	<i>Codice etico</i>	La Fondazione Consulenti deve aver approvato un codice etico ai sensi dell'art. 4 comma 1 del DM 11 gennaio 2018
D - Capacità di interrelazioni con il territorio	D1	<i>Riconoscibilità della sede</i>	Ciascuna sede oggetto di accreditamento deve essere dotata di segnaletica esterna riportante: a) la denominazione dell'operatore, b) i recapiti telefonici, mail e pec, c) gli orari di apertura al pubblico, d) l'indicazione dell'amministrazione che ha rilasciato l'accREDITAMENTO, e) il nominativo del Responsabile del processo di erogazione dei servizi per il lavoro indicato per la sede.

D - Capacità di interrelazioni con il territorio	D2	<i>Apertura al pubblico</i>	Per ciascuna sede oggetto di accreditamento deve assicurarsi l'apertura al pubblico per almeno 20 ore settimanali.
D - Capacità di interrelazioni con il territorio	D3	<i>Sito internet dedicato</i>	La Fondazione Consulenti deve disporre di sito internet dedicato alle attività dei servizi per il lavoro. Il sito internet deve esporre: a) le informazioni anagrafiche dell'operatore, b) l'elenco delle sedi, i relativi indirizzi, contatti e orari di apertura, c) il codice etico e il modello di organizzazione e gestione, comprensivo dei nominativi delle funzioni chiave, dei rispettivi ruoli e contatti, d) le informazioni di cui ai requisiti C6, C7 e C8.
D - Capacità di interrelazioni con il territorio	D4	<i>Partenariati tecnico-operativi</i>	La Fondazione Consulenti deve disporre di convenzioni con aziende partner, atte a rafforzare l'approccio market-oriented skills.
D - Capacità di interrelazioni con il territorio	D5	<i>Partenariati tecnico-scientifici</i>	La Fondazione Consulenti deve disporre di convenzioni con enti/istituzioni ed altri partner, atte a rafforzare la sua valenza metodologica e scientifica.

ERRATA CORRIGE**(ai sensi dell'art. 10, comma 3, Regolamento interno Giunta regionale – D.G.R.C. n° 701/2022)**

Si rappresenta nell'ALLEGATO "A bis - Requisiti minimi degli operatori per i servizi per il lavoro", al punto A1, nella colonna "DESCRIZIONE DEL REQUISITO" per mero errore materiale, è riportato "... e comunque per un numero non superiore a 10 sedi operative sul territorio regionale.", ma dalla previsione normativa, che richiede tre sedi per ogni provincia, si evince che le sedi possono essere in totale 15.

Pertanto, la corrispondente riga è sostituita con la seguente

AMBITO	CODICE	REQUISITO	DESCRIZIONE DEL REQUISITO
A - Risorse infrastrutturali e logistiche	A1	<i>Disponibilità sede/i</i>	La Fondazione Consulenti per il Lavoro, attraverso i suoi Delegati, deve dotarsi di almeno tre sedi per ogni provincia, di cui almeno 2 situate fuori dalla città capoluogo di provincia; e comunque per un numero non superiore a 15 sedi operative sul territorio regionale. Ogni sede operativa deve avere la disponibilità dei locali destinati all'erogazione del servizio, compreso i servizi igienici ed il WCH, in modo unitario ed esclusivo, per i quali è tassativamente vietata la sublocazione/ comodato a soggetti terzi. I locali devono essere attrezzati con adeguati arredi per l'attesa dell'utenza e atti a garantire la riservatezza durante i colloqui individuali.